

TI_GERICHTE 16.1997.22 vom 8. August 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.22

FR: TI_GERICHTE 16.1997.22 du 8 août 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.22 del 8 agosto 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.08.1997
16.1997.22

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00022 Lugano 8 agosto 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 28 febbraio 1997 presentato da _____ contro la sentenza 21 febbraio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 5 novembre 1996 nei confronti di _____ rappr. da _____ con la quale l'istante ha chiesto l'annullamento della decisione 31 ottobre 1996 dell' Ufficio di conciliazione in materia di locazione di _____ che ha autorizzato la liberazione a favore delle convenute della garanzia di fr. 1'000.- da lei depositata, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che l'8 marzo 1993 _____ e _____ hanno sottoscritto con _____ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di loro proprietà nel Comune di _____; che il rapporto di locazione, iniziatosi il 1° aprile 1993, ha preso fine con la liberazione dell'ente locato avvenuta il 23 luglio 1996 a seguito dello sfratto della conduttrice; che stante il mancato pagamento della pigione per i mesi da marzo a luglio 1996 compresi, le locatrici hanno adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione chiedendo che venisse svincolato a loro favore il deposito di garanzia di fr. 1'000.- versato a suo tempo dalla conduttrice, domanda accolta con decisione 31 ottobre 1996; che con istanza 18 novembre 1996 _____ ha chiesto l'annullamento della menzionata decisione ritenendosi liberata dal pagamento della pigione a far tempo dal 31 marzo 1996, data per la quale ha notificato la disdetta del contratto; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la locazione si è protratta sino al 26 luglio 1996 (data dello sfratto) avendo nel frattempo la conduttrice ritirato la sua disdetta, ha respinto l'istanza confermando la liberazione a favore delle locatrici del deposito di garanzia di fr. 1'000.- oltre interessi a parziale tacitazione delle loro pretese per le pigioni rimaste insolute dal mese di marzo 1996; che con atto ricorsuale 28 febbraio 1997 _____ è insorta contro il predetto giudizio ritenendolo ingiusto e imparziale; che con scritto 8 aprile 1997 le controparti hanno postulato la reiezione del gravame; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è

nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 febbraio 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a dolersi di una generica quanto non comprovata ingiustizia usata nei suoi confronti dal pretore medesimo; che simili argomentazioni sono comunque sprovviste di qualsiasi fondamento, ritenuto che il giudizio pretorile trova puntuale riscontro e conferma nelle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il contratto di locazione, disdetto e poi riattivato dall'istante medesima, si è concluso il 26 luglio 1996 con lo sfratto della conduttrice la quale non ha negato di non aver più pagato la pigione dal mese di marzo 1996; che questa Camera è quindi nell'impossibilità di individuare eventuali presupposti al richiesto annullamento del giudizio impugnato; che pertanto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l'annullamento della decisione pretorile, annullamento che peraltro si giustifica solo se la decisione è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 CPC; che alle resistenti non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il loro scritto 8 aprile 1997 quale allegato di osservazioni al ricorso, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 28 febbraio 1997 di _____ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a: -
_____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.